



Municipalità 8

Piscinola-Marianella, Scampia.

Chiaiano

Direzione

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 5 DEL 21 GENNAIO 2021

OGGETTO: Istituzione del divieto di transito per l'esecuzione di lavori, lungo via cupa Costa dal giorno 21/01/2021 al 20/02/2021.

IL DIRETTORE

Vista la richiesta di modifica della disciplina viabilistica per consentire l'esecuzione di lavori sulla sede stradale in via Tirone da parte di SOGESID SPA (azienda in house del Ministero dell'Ambiente) per la realizzazione di nuovi collettori fognari PG/2019/713317 del 2/9/2019.

Visto il verbale della conferenza di servizi svoltasi il 16 settembre 2019.

Acquisito il parere favorevole del S.A. Polizia Locale

Considerato che al fine di salvaguardare la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale lungo la strada durante l'esecuzione dei lavori di posa di nuovo collettore fognario in via Santa Croce ad Orsolona si rende necessario interdire il transito veicolare in via cupa Costa.

Ritenuto che, per i motivi esposti, si debbano adottare i provvedimenti riportati nella parte dispositiva del presente atto.

Visti il d.lgs. 285/1992 e ss.mm.ii. e il relativo Regolamento di esecuzione d.P.R. 495/1992 e il d.lgs. 267/2000.

Letta la circolare del Vice direttore generale – Area tecnica PG/2014/291749 dell'8 aprile 2014.

Vista la disposizione organizzativa del Direttore della Municipalità 8 n. 16 del 30.07.2019

O R D I N A

Istituire:

– il divieto di transito lungo via cupa Costa dal giorno 21/01/2021 al 20/02/2021 ad eccezione di residenti e mezzi di soccorso;

–Tutte le ordinanze i cui dispositivi risultano in contrasto con la presente ordinanza sono da ritenersi sospese.

Il presente provvedimento entra in vigore a partire dall'installazione, a cura della SOGESID spa della necessaria segnaletica verticale.

La SOGESID spa dovrà provvedere a mettere in opera idonea segnaletica verticale di segnalazione di indicazione della chiusura in Piazza Santa Croce ed all'intersezione con via Vecchia Santa Croce.

Il Servizio autonomo Polizia locale, qualora se ne presentasse la necessità, è autorizzato ad adottare ogni altro provvedimento e ogni altro accorgimento di carattere contingente che ritenga necessario per la disciplina della circolazione veicolare e pedonale.

Il Servizio autonomo Polizia locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri agenti della Forza pubblica previsti dall'art.12 del d.lgs. 285/1992, per la esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'art. 3 della Legge 241/90, avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.

Ai sensi dell'art. 37 del C.d.S., D.Lgs. 285/92, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/92.

Sottoscritta
digitalmente da

Funz.Ing.Francesco Truppa

per il
Direttore della Municipalità 8
Dott.ssa Maria Rosaria Fedele

Le firme in formato digitale sono state apportate sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 82/2005.